

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - QUOTA PARTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

- Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
 - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).
 - E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli;
 - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53);
 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

- Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

- Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voto, unanime e favorevole reso in modo palese,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018 con atto Consiliare n. 34 del 18/12/2017;

3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

- **aliquota ordinaria: 8,10 per mille;**

- **aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7): 4,00 per mille;**

- **detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie non esenti: € 200,00;**

- **fabbricati di categoria D: 8,10 per mille con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" (esente dal 1 gennaio 2014);**

- **aree fabbricabili: 8,10 per mille;**

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC – Componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2014;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito del MEF – dipartimento Finanze (art.13, comma 15 D.L.201/2011).

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

Con separata votazione, unanime e favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aldo QUERIO GIANETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIACHINO dr. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267/00, e come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIACHINO dr. Claudio

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL 267/00, così come modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 in ordine alla regolarità :

O TECNICA

O CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo FENOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo FENOGLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 , comma 3, del TUEL 267/00, la presente deliberazione è diventata esecutiva in data
(non soggetta a controllo).
- Ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.



IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Colleretto Castelnuovo, li 15 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

